

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.63/48458/2013

OGGETTO: COMUNE DI PIOBESI TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Piobesi Torinese, con deliberazione del C.C. n. 30 del 26/09/2013, trasmesso alla Provincia in data 17/10/2013 (pervenuta il 21/10/2013) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 063/2013)

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30 del 26/09/2013 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano vigente:

- in conformità con l'art. 18 del Regolamento Edilizio vengono ridefiniti il vano scala e il vano ascensore ai fini della determinazione della volumetria (lettera "m" dell'art. 7 delle N.T.A.);
- la dotazione minima per il parcheggio privato nel centro storico non potrà essere inferiore ad un posto auto per residenza (2.5 m x 5 m - lettera "h" dell'art. 11 delle N.T.A.);
- vengono definite le modalità per la realizzazione di lucernari a raso nel centro storico, richiamando gli indirizzi progettuali del Regolamento Edilizio (lettera "i" dell'art. 11 delle N.T.A.);
- la dotazione minima per il parcheggio privato nelle aree a capacità insediativa esaurita (aree RE) non potrà essere inferiore ad un posto auto per residenza (2.5 m x 5 m - lettera "g" dell'art. 13 delle N.T.A.);
- la distanza minima che le attrezzature ed impianti per l'allevamento zootecnico (suinicoli, avicoli o altri allevamenti inquinanti) devono rispettare dalle abitazioni di terzi, viene ridotta da 1.000 m a 400 m;

**dato atto** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 30 del 26/09/2013 di adozione della Variante:
  - **non** " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;

- **non** contiene un prospetti numerico che evidenzia "*.....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";
- ai sensi dell'undicesimo comma del citato articolo della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. 30 del 26/09/2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. (nei casi di esclusione dalle procedure di V.A.S.) **non** "*.... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione*";

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Piobesi Torinese con deliberazione C.C. n. 30 del 26/09/2013, le seguenti osservazioni:
  - richiamando, le modifiche introdotte dalla Regione Piemonte con la L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 ed in particolare:
    - al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. è citato: "*la deliberazione di adozione della Variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*".
    - al comma 11 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. è richiesto che, nei casi di esclusione (dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S.) di cui al comma 9, la deliberazione di adozione deve contenere "*.....la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa....*". Considerato quanto sopra, occorre riportare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo della Variante l'elenco puntuale delle condizioni per

cui la Variante è parziale (dalla lettera "a" alla lettera "h" del comma 5 art. 17 della L.R. 56/77) e un prospetto numerico con il quale si evidenzia la capacità insediativa del P.R.G.I. vigente e il rispetto dei parametri di cui alla lettera c), d), e) e f), analizzando le precedenti Varianti parziali approvate nel periodo di validità del Piano e, contestualmente, richiamare puntualmente le cause di esclusione dalle procedure di V.A.S., in caso contrario si renderà necessario la Verifica preventiva di assoggettabilità;

- a titolo di apporto collaborativo si osserva che le casistiche di esclusione dalla Verifica preventiva alla V.A.S. di cui alla D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 (richiamati nella deliberazione di adozione della Variante) sono state limitate con la L.R. 17/2013 entrata in vigore il 29/08/2013, ed in particolare *"Sono escluse dal processo di valutazione le Varianti.....finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS"* (Cfr. comma 9 art. 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013)

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Piobesi Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28/11/2013

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale